

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata “Associazione Milano per Giovanni Paolo II”

L'anno duemilaquattordici, il mese “marzo”, il giorno “uno”, i Signori:

- Luca Costamagna, C.F. CSTLCU90T28F205W, nato a Milano (MI) il 28/12/1990 e residente in via Teodosio 15, 20131 Milano (MI);
- Alessio Galimi, C.F. GLMLSS88A13G388F, nato a Pavia il 13/01/1988 e residente in via Torre d'Astari 17, 27010 Albuzzano (PV);
- Francesco Migliarese Caputi, C.F. MGLFNC86R21B300V, nato a Busto Arsizio (VA) il 21/10/1986, e residente in via Donatello 35, 20131 Milano (MI);
- Silvia Morosi, C.F. MRSSLV86R51F205V, nata a Milano (MI) il 11/10/1986 e residente in via Gallina 1, 20129 Milano (MI);
- Fabio Tradigo, C.F. TRDFBA86E25F205L, nato a Milano (MI) il 25/05/1986 e residente in via Donatello 21, 20131 Milano (MI).

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita fra i presenti, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Milano per Giovanni Paolo II” (di seguito anche “Associazione”) il cui scopo è promuovere la cultura, i valori e i principi della religione cristiana, favorendone la diffusione in particolare tra le giovani generazioni.

Nel realizzare queste finalità generali, l'Associazione assume come proprio riferimento la figura di papa Giovanni Paolo II, il suo esempio umano e spirituale e il suo carisma. L'Associazione orienta il proprio operato basandosi anche sulle autorevoli indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e del Vescovo di Milano.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.



La sede dell'Associazione è stabilita in via Donatello 35, 20131 Milano (MI).

La disciplina dell'Associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 14 Marzo 2014, i membri del Consiglio Direttivo sono:

- Luca Costamagna;
- Alessio Galimi;
- Francesco Migliarese Caputi;
- Silvia Morosi;
- Fabio Tradigo.

Presidente dell'Associazione viene nominato il Signor Francesco Migliarese Caputi.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Milano, 1 marzo 2014

Luca Costamagna

(Firma) *Luca Costamagna*

Alessio Galimi

(Firma) *Alessio Galimi*

Francesco Migliarese Caputi

(Firma) *F. Migliarese Caputi*

Silvia Morosi

(Firma) *Silvia Morosi*

Fabio Tradigo

(Firma) *Fabio Tradigo*



08 APR. 2014

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

REGISTRATO IN DATA 08/04/2014 SERIE 3 N. 3863
CON € 224,00 (DUECENTOVENTIQUATTRO/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Guido Isolabella

IL FUNZIONARIO
Sergio Palzone

Art. 1 -
È costi
"Assoc
regolat
Statuto
L'Ass
Il trasf
Comun

Art. 2
L'Ass
diffus
Nel p
Giov
prop
del V
L'As
e de
eccl
L' A
"con
L' A
dice
tute

Ar
L' A
ese

cop 12

STATUTO

“Associazione Milano per Giovanni Paolo II”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata “Associazione Milano per Giovanni Paolo II” (di seguito: “Associazione”). È una libera associazione di fatto, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, artt. 36 e sgg. del Codice Civile, nonché a norma del presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Milano, via Donatello 35, e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se la stessa rimane nel territorio del Comune di Milano.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione promuove la cultura, i valori e i principi della religione cristiana, favorendone la diffusione in particolare tra le giovani generazioni.

Nel perseguire tali finalità generali, l'Associazione assume come proprio riferimento la figura di papa Giovanni Paolo II, il suo esempio umano e spirituale e il suo carisma. L'Associazione orienta il proprio operato basandosi anche sulle autorevoli indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e del Vescovo di Milano.

L'Associazione si rivolge prevalentemente, ma non esclusivamente, al territorio della città di Milano e della diocesi di Milano, favorendo l'incontro e la collaborazione tra le diverse realtà civili ed ecclesiali che vi operano.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa in vigore.

L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle leggi Regionali in materia. Riconosce inoltre i principi della tutela dei diritti inviolabili della persona e della garanzia delle pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 3 – Attività

L'Associazione può svolgere tutte le attività idonee a perseguire le proprie finalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- incontri e convegni;
- mostre;
- spettacoli cinematografici, cineforum e cineclub;
- rappresentazioni teatrali;
- spettacoli musicali e concerti;
- creazione e diffusione di materiale multimediale;
- pubblicazione di testi;
- gite culturali;
- visite di rilevanza culturale.



Può altresì organizzare ogni altra attività connessa a quelle istituzionali.

Le attività possono essere riservate agli associati (di seguito anche: “soci”) ovvero aperte a tutti gli interessati. L'Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze, ove previsto.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Ai fini dell'ammissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione di coloro che sono ancora minorenni deve essere sottoscritta da un

te
to



Handwritten signatures and initials:
 Jan.
 A
 al
 glb
 he

genitore o da chi ne fa le veci.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Sono previste numero tre tipologie di soci:

- i soci fondatori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- i soci onorari. La qualifica di socio onorario viene conferita con delibera del Consiglio Direttivo a coloro tra i soci ordinari che si sono distinti per meriti nel campo culturale e sociale;
- i soci ordinari. Sono considerati soci ordinari tutti coloro la cui ammissione è stata approvata dal Consiglio Direttivo e che risultano in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi; i soci minorenni partecipano all'Assemblea con solo voto consultivo e chi ne ha la patria potestà o la tutela non può esercitare alcun diritto associativo.

I soci hanno l'obbligo di osservare quanto disposto nello Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo ha facoltà di intervenire e, in seguito ad apposita delibera, applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote sociali e dei relativi diritti.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale o autonomo anche ricorrendo ai propri associati. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

In caso di decesso, la qualifica di socio non è trasmissibile agli eredi, salvo diversa decisione deliberata dal Consiglio Direttivo, e la quota associativa versata non è rimborsabile.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento delle quote pregresse, della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

In ogni caso, il recesso non comporta oneri per il socio stesso.

Può essere escluso:

- il socio che pone in essere comportamenti che arrecano, o possono arrecare, danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi;
- il socio assente per tre esercizi consecutivi all'Assemblea annuale che approva il rendiconto;
- il socio moroso. È considerato moroso il socio che non versa la propria quota associativa annuale o i contributi dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, garantendo preventivamente al socio il diritto al contraddittorio. La delibera può essere adottata solo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Art. 7 – Irripetibilità dei versamenti

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato



Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'BN', 'of', and 'A S'.

all'Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori, se istituiti ed eletti dall'Assemblea.

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art. 9 – L'Assemblea e sue competenze

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto annuale, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

È inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 11.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria oppure straordinaria.

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione (con conseguente nomina dei liquidatori), secondo i quorum stabiliti nel successivo art. 12.

Compete, invece, all'Assemblea ordinaria:

- esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, discutere e deliberare sulle relazioni inerenti all'attività sociale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote sociali annuali;
- eleggere il Revisore Unico oppure istituire il Collegio dei Revisori ed eleggerne i membri;
- accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui sia connesso un onere;
- approvare il rendiconto annuale e il bilancio;
- ogni altra deliberazione che non rientri espressamente nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea compete al Presidente e deve essere comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante comunicazione scritta (anche via email).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 – Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, con esclusione dei soci non in regola con il versamento della quota associativa e dei soci per i quali è stato intrapreso, ancorché non deliberato, il procedimento di esclusione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ai fini delle maggioranze richieste si computano solo i soci maggiorenni che possono partecipare all'Assemblea ai sensi del presente articolo.

Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i Revisori non soci e altre persone autorizzate dal Consiglio Direttivo.



AN.
24/04/2014

Art. 12 – Validità dell'Assemblea e delle delibere assembleari

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con i quorum costitutivi e deliberativi riportati di seguito:

- la delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio deve essere adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- le delibere che comportano modifiche statutarie devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari è data pubblicità, per estratto, mediante comunicazione scritta (anche via email) ai soci che ne facciano richiesta, ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e resta in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si compone di cinque o sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Qualora il Consiglio Direttivo consti di cinque membri, almeno due di questi devono essere scelti tra i soci fondatori e onorari. Qualora invece il Consiglio consti di sette membri, almeno tre di questi devono essere scelti tra i soci fondatori e onorari. Tutti i membri sono rieleggibili.

Partecipano, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorrano a formarne il numero legale, i soci fondatori e onorari non eletti tra i consiglieri.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelle di competenza di altri organi.

Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- definire annualmente il calendario delle attività associative, curandone il coordinamento con le iniziative pastorali diocesane;
- accogliere le domande di adesione presentate da nuovi soci;
- eleggere il Presidente;
- eleggere, se vi è la necessità, uno o più Vice Presidenti tra i consiglieri;
- nominare il Tesoriere su proposta del Presidente;
- fissare la data dell'Assemblea annuale e predisporre l'ordine del giorno;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività dell'Associazione;
- deliberare gli incarichi associativi, anche di natura onoraria;
- accettare le liberalità e le donazioni che non sono riservate all'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo;
- redigere il rendiconto e predisporre la relazione annuale circa l'attività associativa;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;



Handwritten signature and initials in blue ink, including 'AT 84'.

- concludere contratti, anche a contenuto patrimoniale o di lavoro subordinato e assimilati, necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare il Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.

Apposito verbale è redatto con riferimento ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, il numero dei membri cooptati o designati non può essere superiore a un terzo dei componenti complessivi degli organismi direttivi. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei propri membri, inviata a tutti i consiglieri, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci, inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche via email).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si considera altresì validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Art. 17 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
- accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanza; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo può nominare anche uno o più Vice Presidenti, con poteri definiti dal



Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'AN' and 'AT'.

Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare, ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, più anziano per elezione o per età, ovvero il consigliere più anziano per elezione o per età.

Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

Compete all'Assemblea ordinaria deliberare l'eventuale istituzione del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte anche non soci.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il loro parere.

Il compito dei Revisori è quello di garantire che l'amministrazione dell'Associazione sia condotta nel rispetto della legge e dello Statuto, secondo criteri di prudenza e saggezza, e avendo come riferimento le indicazioni dell'Assemblea, il programma annuale e il bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori predispose una relazione accompagnatoria al rendiconto annuale.

L'Assemblea ordinaria può, inoltre, stabilire di affidare le competenze del Collegio dei Revisori a un Revisore Unico.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri;
- la tenuta del libro soci, curandone gli aggiornamenti;
- l'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Consulente ecclesiale

Allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e al miglior coordinamento dell'attività associativa con le iniziative pastorali diocesane, il Presidente chiede all'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano la nomina di un Consulente ecclesiale che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consulente ecclesiale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Il Presidente informa periodicamente il Consulente ecclesiale circa il lavoro e le iniziative dell'Associazione.

Art. 21 – Risorse economiche

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai beni attribuiti all'Associazione all'atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;



Handwritten initials and signatures, including "D.N.", "A", and "Sg".

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- della rendita del fondo di dotazione;
- delle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri soci;
- dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non soci;
- delle liberalità pubbliche e private;
- dei contributi pubblici;
- delle raccolte occasionali di fondi;
- di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o i fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né in forma indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 22 – L'anno associativo e il rendiconto

L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel termine ordinario di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo cui si riferisce.

Qualora insorgano circostanze eccezionali, è possibile procedere all'approvazione del rendiconto nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Il rendiconto è depositato presso la sede sociale, ed è reso disponibile (anche via email o tramite il sito web dell'associazione) ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe individuati dall'Assemblea dei soci, o a fini di utilità sociale, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

In nessun caso potrà darsi luogo alla distribuzione ai soci del patrimonio residuo.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni e alle vigenti norme in materia di associazionismo.

Milano, 1 marzo 2014



Alto Felici
Silvia Ronco
Amuro Tiffini
Anna Costantini
Fabio Traditi